

Statuto

Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino



Testo deliberato dal Consiglio di Indirizzo nell'adunanza del 27 luglio 2026
ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 10 settembre 2026

STATUTO FONDAZIONE CRT

TITOLO PRIMO

Denominazione, sede, durata, scopi, operatività, patrimonio

Art. 1 – Natura e denominazione

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, di seguito denominata anche Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, oltre che dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, dall'Addendum al Protocollo d'intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025, di seguito Addendum, dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 461 e dal D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 e ss.mm.ii., nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

2. Essa è l'ente residuale, continuazione ideale e operativa della Cassa di Risparmio di Torino, istituita dalla Città di Torino con provvedimento del 4 luglio 1827- quale sezione della "Cassa de' Censi, Prestiti e Annualità" fondata nel 1795 - e riconosciuta in ente morale con Regio Decreto 24 novembre 1853 (assumendo nel tempo compiti di raccolta del risparmio popolare, di beneficenza e di credito), dalla quale è stata scorporata, con atto 20 dicembre 1991, l'azienda bancaria mediante conferimento effettuato alla Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A., il cui controllo è stato successivamente ceduto dalla Fondazione a UniCredito Italiano S.p.A., con atto 15 ottobre 1998.

3. La Fondazione è sottoposta all'Autorità di Vigilanza prevista dall'art. 2, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e dall'art. 1 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, (qualificata nel presente statuto come "Autorità di Vigilanza").

Art. 2 - Sede e durata

La Fondazione ha sede in Torino e ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopi

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo del territorio, orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153. In tale ambito la Fondazione sceglie ogni tre anni con deliberazione del Consiglio di Indirizzo un massimo di cinque settori rilevanti. La scelta di tali settori ed eventuali modificazioni verrà comunicata all'Autorità di Vigilanza dandone adeguata pubblicità.

2. Le finalità di cui al comma precedente saranno perseguite nell'ambito delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, che ne rappresentano il territorio di prevalente operatività.
3. La Fondazione può comunque sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati anche nel resto d'Italia e all'estero.
4. Nella destinazione delle risorse la Fondazione assicura in ogni caso il rispetto di quanto previsto all'art. 62 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 4 – Operatività

1. La Fondazione adotta, nella propria azione, il metodo della programmazione su base pluriennale - da tradursi nel Documento Programmatico Previsionale di cui all'art. 23 comma 6 seguente - attraverso l'adozione di documenti, approvati dal Consiglio di Indirizzo, che ne definiscono gli indirizzi strategici, gli obiettivi da perseguire, le priorità di intervento e la selezione dei settori. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata con regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative, proprie o di terzi, da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
2. Nell'ambito della programmazione degli interventi, la Fondazione può concentrare la propria attività, transitoriamente e per periodi di tempo definiti, anche solo in alcuni dei settori previsti dal presente statuto, facendo comunque salva la preminenza dei settori rilevanti.
3. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali, in conformità di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e ss.mm.ii. Tali investimenti trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività istituzionale, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.
4. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie e dalla sua attività è esclusa qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretta o indiretta, a enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e ss.mm.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni la Fondazione informa il proprio agire ai seguenti principi:

- Trasparenza – la Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet, in modo chiaro, completo e facilmente accessibile, le informazioni relative alla propria attività istituzionale, di cui all'art. 11, commi da 2 a 5 del Protocollo di Intesa;
- Parità di genere - la Fondazione promuove la parità di trattamento e di opportunità tra i generi;
- Etica e moralità - la Fondazione persegue un modello di organizzazione e comportamento improntato al rispetto dei principi di lealtà e corretto adempimento dei doveri;
- Inclusione - La Fondazione favorisce la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e la valorizzazione del potenziale di crescita.

6. I componenti degli organi della Fondazione concorrono altresì, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e del Codice Etico della Fondazione, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l'organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare, nell'esclusivo interesse della Fondazione, il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della stessa.

7. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per la selezione delle erogazioni da deliberare. In ogni bando sono indicati gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione e gli indicatori di efficacia delle proposte.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dai beni della Cassa di Risparmio di Torino non oggetto del conferimento di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente statuto e dalla partecipazione nella società bancaria conferitaria, al momento di entrata in vigore del presente statuto è quello risultante dall'ultimo bilancio della Fondazione.

2. Il patrimonio della Fondazione si incrementa per effetto di:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - b) accantonamenti alla riserva per l'integrità del patrimonio nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - c) eventuali altri accantonamenti e riserve facoltative di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) seguente;
 - d) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate dal donante ad accrescimento del patrimonio del donatario;
 - e) plusvalenze di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, nei limiti ivi previsti.
3. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo il principio di trasparenza. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata

pianificazione strategica, nel rispetto della disciplina applicabile alle fondazioni di origine bancaria.

4. La Fondazione amministra il proprio patrimonio osservando criteri prudenziali di rischio e di economicità della gestione in modo da conservarne il valore e da ottenerne una adeguata redditività. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa nonché degli articoli 1 e 2 dell'Addendum. Il regolamento per la gestione del patrimonio, nel rispetto dei principi generali di investimento, indica linee guida cui ispirare la politica degli investimenti collegati alla missione.

5. La gestione del patrimonio investito è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione. La Fondazione può affidare, in tutto o in parte, tale gestione a intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione e secondo regole definite dal Consiglio di Indirizzo.

6. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore a un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa nonché dall'art. 1 dell'Addendum.

7. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può ricorrere all'indebitamento finanziario, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può in ogni caso superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

8. È previsto l'utilizzo di derivati finanziari nell'ambito della gestione del patrimonio. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa nonché dall'art. 2 dell'Addendum. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

9. La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e ss.mm.ii. Sono altresì trasmessi all'Autorità di Vigilanza gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione di diritti e

poteri di cui all'art. 6, comma 2, del suddetto D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e ss.mm.ii. Tutte le predette comunicazioni sono effettuate senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'accordo o dalla sua modifica.

Art. 6 - Destinazione del reddito

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta;

b) oneri fiscali;

c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

d) almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art.10, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 17 maggio 1999, n.153, ai settori di intervento rilevanti, di cui all'art. 3, comma 1, del presente statuto;

e) riserva per l'integrità del patrimonio, nella misura determinata annualmente, in sede di approvazione del bilancio consuntivo e di destinazione dell'avanzo di gestione, dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e comunque in misura non superiore a quella determinata dall'Autorità di Vigilanza;

f) altre finalità previste dal presente statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, o previsti dall'Autorità di Vigilanza, o approvati dal Consiglio di Indirizzo e autorizzati dall'Autorità di Vigilanza, per fare fronte a esigenze di salvaguardia del patrimonio e/o di politica degli investimenti, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dal presente statuto;

g) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti dei propri organi e ai propri dipendenti, con esclusione delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e delle indennità, compensi e rimborsi di cui al successivo art. 22.

TITOLO SECONDO

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Segretario Generale.

Art. 8 - Requisiti, indipendenza, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse

8.1 - Professionalità dei componenti gli organi della Fondazione

1. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione, direzione e controllo di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica. I criteri di professionalità e competenza sono stabiliti nel regolamento per la nomina e il funzionamento degli organi.

2. Il presente statuto e il regolamento di nomina e di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei ad assicurare che i componenti degli organi della Fondazione siano in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevati requisiti di professionalità e competenza, esperienza e autorevolezza, intesi anche come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo ai settori di attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse. A tal fine, tanto le procedure di nomina dei componenti degli organi della Fondazione, quanto le norme di funzionamento degli organi medesimi, devono intendersi funzionali alla salvaguardia dei principi di indipendenza e terzietà della Fondazione, di cui il Presidente della stessa è primo garante.

8.2 - Rispetto dell'equilibrio tra i generi

La Fondazione, nella scelta dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette ad assicurare tale principio sono disciplinate nell'ambito del regolamento di nomina e di funzionamento degli organi.

8.3 – Requisiti di onorabilità

1. I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

2. Non possono essere indicati nelle candidature di cui al successivo art. 13 candidati privi dei requisiti di onorabilità. La terna con candidati privi dei requisiti di onorabilità si considera incompleta ai sensi dell'art. 13, comma 2.

8.4 – Cause di ineleggibilità e incandidabilità

1. Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione e, comunque, decadono dalla stessa:

a) il coniuge, i parenti e affini, fino al secondo grado incluso, dei membri degli organi della Fondazione;

b) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;

c) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria, ivi incluso il ruolo di direttore generale della società bancaria conferitaria;

d) coloro che ricoprano la carica di amministratore, di componente dell'organo di controllo o comunque ricoprano incarichi di vertice negli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;

e) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;

f) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione e coloro che siano stati condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione con sentenza che sia divenuta definitiva negli ultimi dieci anni antecedenti all'assunzione della carica;

g) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti ventiquattro mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia, assessore o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo e, comunque, coloro che ricoprano o assumano incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli Enti locali territoriali.

2. Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

3. Non sono eleggibili coloro che siano stati dichiarati decaduti da un organo della Fondazione nel biennio precedente, salvo il caso di cui alla lettera a) del successivo art. 8.5, comma 1. Qualora la causa di decadenza sia stata quella indicata alla lettera g) del precedente comma 1, l'ineleggibilità si riferisce al mandato in corso al momento della decadenza e al mandato successivo.

4. Non possono essere inseriti nelle candidature, di cui al successivo art. 13, candidati a cui trovino applicazione le cause di ineleggibilità previste dalle lettere a), c), d) e g) del precedente comma 1 o previste dal precedente comma 2. Le candidature formate in violazione di questo comma si considerano incomplete ai sensi dell'art. 13, comma 2.

8.5 - Cause di incompatibilità

1. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile:

a) con la carica di membro di altri organi della Fondazione; il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo;

b) con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al D. Lgs. 20 novembre 1990, n. 356;

c) con cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o con funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria e in società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;

d) con coloro che ricoprano la carica di amministratore di soggetti destinatari delle erogazioni della Fondazione con i quali la Fondazione stessa abbia rapporti organici e permanenti ad eccezione degli enti e delle società strumentali, degli enti di cui Fondazione CRT è unico fondatore o in cui abbia facoltà di nomina della totalità o maggioranza dei componenti negli organi sociali.

2. Nel caso di nomine e designazioni in Enti e Società Strumentali, in Enti di cui Fondazione CRT è unico fondatore o in cui abbia facoltà di nomina della totalità o maggioranza dei componenti degli organi sociali, potrà essere designato o nominato non più di un componente in carica di ciascun Organo statutario. In ogni caso negli organi delle proprie società ed enti strumentali, di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n.153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:

a) abbiano superato la metà del secondo mandato consecutivo negli organi di altre fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;

b) abbiano superato la metà del secondo mandato consecutivo nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato;

c) abbiano superato la metà del secondo mandato consecutivo nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

3. Allo stesso modo la Fondazione cura che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999:

a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;

b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;

c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;

d) non attribuiscano ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto dall'Addendum e dal regolamento emolumenti organi statuari.

4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

8.6 - Conflitti di interesse

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto interessato è titolare, di diritto o di fatto, di una situazione o di una aspettativa che possa compromettere l'imparzialità richiesta nell'esercizio di un potere decisionale e/o istruttorio e/o gestorio e/o di una attività di consulenza.

La condizione di conflitto di interesse, attuale o potenziale, si verifica quando:

-risulta compromessa, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta ai soggetti interessati che, nell'esercizio delle loro funzioni, possono interporre interessi, patrimoniali o non patrimoniali, propri, del proprio coniuge o convivente, di parenti e/o affini entro il secondo grado o di soggetti con i quali sussiste (in capo al soggetto interessato o al proprio coniuge o convivente, o a parente o affine di secondo grado) una relazione accertata, patrimoniale o non patrimoniale, dalla quale può scaturire un reciproco interesse;- ogni qual volta si concentrino su un componente la funzione di controllato e controllore.

2. I soggetti interessati della Fondazione che si trovino, o che ritengano di trovarsi, in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla Fondazione, così come definita nel presente articolo, nel regolamento sul conflitto di interessi e nel Codice Etico, devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e, qualora esso venga ritenuto esistente, devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti.

La valutazione da parte dei soggetti interessati della Fondazione sulla necessità di comunicare o meno potenziali situazioni di conflitto di interesse deve essere guidata dal principio di precauzione, preferendo sempre la comunicazione, anche quando sia solo astrattamente ipotizzabile il conflitto, alla luce del criterio per cui spetta all'organo di appartenenza valutarne la sussistenza. Nel caso in cui l'organo di appartenenza ritenga il conflitto non sussistente, espone nell'ambito del verbale della riunione le relative motivazioni, impregiudicato il diritto del componente interessato di comunque astenersi dalla deliberazione.

3. Nel caso di violazione dei doveri di informazione di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

4. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

5. Per quanto riguarda il Segretario Generale le comunicazioni dovranno essere effettuate al Consiglio di Amministrazione che sarà competente per assumere le determinazioni di cui ai commi precedenti del presente art. 8.6.

6. Le modalità di individuazione, gestione, risoluzione e monitoraggio dei conflitti di interesse sono disciplinate nel regolamento sul conflitto di interessi.

7. Non si considerano situazioni di conflitto permanente l'assunzione di cariche in enti e società strumentali e in enti e società in cui la Fondazione eserciti un diritto di nominare o designare componenti, ferma l'applicazione di quanto previsto dal comma 2 del presente art. 8.6.

8.7 Limiti al conferimento degli incarichi

1) La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano superato la metà del secondo mandato consecutivo negli organi di altre fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999 - di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente - prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

2) La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano superato la metà del secondo mandato consecutivo nei propri organi, di cui almeno uno nell'Organo di

Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato.

3) La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano superato la metà del secondo mandato consecutivo nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

Art. 9 – Verifica e decadenza

1. Nella prima riunione successiva alla comunicazione di nomina, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o sospensione acquisendo le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno degli interessati e dichiarandone il legittimo insediamento.

2. I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle eventuali cause sopravvenute di perdita dei requisiti di onorabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardino.

3. Comportano la decadenza dalla carica:

- a) Le cause di ineleggibilità e di incandidabilità, di incompatibilità,
- b) le carenze di requisiti di onorabilità o di professionalità,
- c) la mancata comunicazione dei conflitti di interesse, quando è accertata l'esistenza del conflitto,
- d) i conflitti di interesse permanenti di cui all'art. 8.6 del presente statuto.

4. Decadono altresì dalla carica i componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute a cui sono per statuto o per legge obbligati a partecipare.

5. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo che le cause di decadenza siano state rimosse prima, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto. Le procedure per la dichiarazione di decadenza e sospensione in conseguenza di ineleggibilità, incompatibilità, carenze di requisiti di onorabilità e professionalità sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Indirizzo. Le procedure di decadenza relative a situazioni di conflitto di interessi sono disciplinate nell'ambito del regolamento sul conflitto di interessi adottato dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 10 - Sospensione

1. Costituiscono cause di sospensione nei confronti dei componenti degli organi della Fondazione le medesime cause di sospensione previste con riferimento alle cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

2. La sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o constatazione dei suoi presupposti.

Art. 11 - Durata delle cariche

1. I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

4. Non è computato nel numero di mandati consecutivi quello espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

5. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo della Fondazione nel quale essi sono stati espletati, può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

6. I componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale eventualmente nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa in corso di mandato restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

7. Il mandato del Presidente, nominato in sostituzione del Presidente che venisse a mancare per qualsiasi causa in corso di mandato, assume una durata propria ai sensi del comma 2 del presente articolo.

TITOLO TERZO

Consiglio di Indirizzo

Art. 12 - Composizione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da ventidue Consiglieri, scelti con modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità e di parità di genere. In particolare, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. La Fondazione, al fine di raccogliere informazioni e elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati espressivi delle realtà locali attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente e oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'organo di indirizzo e le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee a una adeguata divulgazione.

2. Fermo quanto precede, dei ventidue componenti undici sono espressione del territorio di riferimento della Fondazione e vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo uscente come segue:

- a) due sulla base delle designazioni effettuate dalla Regione Piemonte;
- b) uno sulla base della designazione effettuata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- c) due sulla base delle designazioni effettuate dal Comune di Torino;
- d) uno sulla base della designazione effettuata dalla Città metropolitana di Torino;
- e) uno nell'ambito di una terna designata dalla Provincia di Cuneo;
- f) uno nell'ambito di una terna designata dalla Provincia di Alessandria;
- g) uno nell'ambito di una terna designata dalla Provincia di Asti;
- h) uno nell'ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Biella e Vercelli;
- i) uno nell'ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

3. Dei restanti undici Consiglieri sette vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo uscente, come segue:

- a) uno sulla base della designazione effettuata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;
- b) uno sulla base della designazione effettuata dalla Conferenza Episcopale Piemontese;
- c) tre sulla base delle designazioni effettuate dal Comitato Regionale Universitario del Piemonte;
- d) uno sulla base della designazione effettuata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) del Piemonte;

e) uno da individuarsi, in esito alla pubblicazione di apposito bando, fra soggetti residenti in Piemonte e Valle d'Aosta con comprovata e qualificata esperienza nell'ambito della cooperazione e degli Enti del Terzo Settore (ETS), sostenuti nella loro candidatura da almeno cinque o più Enti del Terzo Settore (ETS) con sede operativa in Piemonte e Valle d'Aosta. Al bando in oggetto potranno inoltre partecipare anche Philea – Philanthropy Europe Association e Impact Europe mediante la presentazione di una candidatura, anche senza necessità di sostenitori;

f) i rimanenti quattro consiglieri vengono cooptati e nominati dal nuovo Consiglio di Indirizzo entro trenta giorni dalla riunione di insediamento, nella sua composizione ai sensi del comma 2 e del comma 3, lettere a, b, c, d ed e del presente articolo 12 tra personalità di chiara e indiscussa fama, in possesso di specifici requisiti di professionalità, competenza, esperienza, autorevolezza e indipendenza idonei ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento indicati nel presente statuto ovvero nella gestione delle risorse economico finanziarie. Nell'individuazione di tali componenti si tiene conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette alla selezione dei componenti cooptati e i requisiti di sussistenza della chiara e indiscussa fama sono disciplinati dal regolamento di nomina e di funzionamento degli organi in modo da assicurare il rispetto del principio di trasparenza e l'applicazione di criteri selettivi idonei a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.

L'elezione di ciascuno dei consiglieri cooptati ha luogo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Indirizzo in carica alla prima votazione, della maggioranza assoluta dei componenti in carica per la seconda ed eventuale terza votazione. Non si computano tra i Consiglieri votanti i Consiglieri che si siano astenuti dal voto fermo restando i quorum deliberativi indicati nel presente art. 12, comma 3, lettera f).

Se al termine della terza votazione non si raggiungerà il quorum previsto, il Consiglio di Indirizzo dovrà dar corso ad una ulteriore procedura di cui al presente art. 12, comma 3, lettera f).

4. I componenti del Consiglio di Indirizzo designati direttamente o nell'ambito di terne formate dagli Enti, dagli Organi e dalle altre Persone giuridiche indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dallo statuto e in particolare dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza nei settori di rilevante intervento della Fondazione, al fine di poter efficacemente contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della stessa. Essi esercitano le loro funzioni ed esprimono i loro voti senza vincolo di mandato. La designazione non comporta rappresentanza, ovvero partecipazione, negli organi della Fondazione, degli enti designanti. È parimenti escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato. L'eventuale revoca della designazione del Consigliere precedentemente indicato, ad opera del designante, intervenuta successivamente alla nomina dello stesso da parte del Consiglio di Indirizzo, è priva di efficacia.

5. Ferme le competenze del Consiglio di Indirizzo, ciascun organo monitora e vigila sul rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti e del Codice Etico adottato dalla Fondazione da parte dei propri componenti. Il Presidente della Fondazione garantisce e promuove, anche all'esterno della Fondazione, l'autonomia e l'indipendenza degli organi di Indirizzo, Amministrazione e Direzione.

Art. 13 - Procedura di nomina

1. Almeno 120 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Indirizzo, il Presidente, con apposita nota indicante anche il settore di interesse della Fondazione, provvede ad invitare gli enti designanti a comunicare, entro il termine del sessantesimo giorno precedente la detta scadenza, le sopraindicate designazioni di candidati per ciascun membro di loro competenza. Nel caso di enti che non abbiano provveduto entro il predetto termine, il Presidente provvede ad inviare, entro dieci giorni, la richiesta della comunicazione delle sopraindicate designazioni di candidati entro il termine perentorio del trentesimo giorno precedente la data di scadenza del Consiglio di Indirizzo. Nel caso di persistente mancata designazione da parte degli Enti competenti alla scadenza del suddetto ultimo termine alla designazione provvede, su richiesta del Presidente, il Presidente della Corte di Appello di Torino, il quale utilizzerà i medesimi criteri di selezione previsti per il soggetto surrogato. In caso di ulteriore mancata designazione entro il termine di 60 giorni il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina del membro subentrante, sempre utilizzando i medesimi criteri di selezione previsti per il soggetto surrogato.

2. La comunicazione di una designazione o di una rosa incompleta o che non rispetti i requisiti richiesti dallo statuto o dai regolamenti della Fondazione dovrà essere integrata. In tale caso il Presidente provvede a richiedere, entro dieci giorni all'ente designante, la sostituzione del o dei candidati privi dei requisiti che dovrà avvenire nel termine di decadenza di trenta giorni.

3. I Consiglieri che venissero a mancare per qualsiasi causa nel corso del mandato o la cui nomina risultasse non effettuata o non completata o risultasse illegittima per qualsiasi motivo saranno nominati o sostituiti dallo stesso Consiglio in quel momento in carica. Nel caso in cui i Consiglieri da sostituire fossero stati nominati su designazione di un ente esterno, la nomina avverrà previa designazione da parte del suddetto ente, con le modalità previste rispettivamente al comma 1 e al comma 2 del presente articolo. In questi casi, qualora l'ente cui compete la designazione non vi abbia provveduto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cessazione, si provvede ad una ulteriore comunicazione indicando un termine perentorio di 30 giorni; qualora l'ente non provveda neanche entro tale secondo termine, alla designazione provvede, su richiesta del Presidente, il Presidente della Corte di Appello di Torino, il quale utilizzerà i medesimi criteri di selezione previsti per il soggetto surrogato. In caso di ulteriore mancata designazione entro il termine di 30 giorni il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina del membro subentrante, sempre utilizzando i medesimi criteri di selezione previsti per il soggetto surrogato. In ogni caso i Consiglieri

subentranti dovranno essere nominati entro 120 giorni dalla cessazione dalla carica dei Consiglieri cessati e nel rispetto dell'equilibrio della composizione dell'organo sancito dall'art. 4, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e da quanto previsto nel presente statuto. Nel caso di sostituzione dei componenti cooptati, la nomina dovrà intervenire entro 60 giorni dalla cessazione o dalla mancata nomina.

Art. 14 - Competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo è investito della determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, in conformità a quanto previsto al precedente art. 4, comma 1, nonché della verifica dei risultati.

2. Sono comunque riservate al Consiglio di Indirizzo le deliberazioni in materia di:

a) approvazione e modifica, nel rispetto dei limiti di legge, dello statuto e dei regolamenti interni;

b) approvazione del bilancio consuntivo annuale e della destinazione dell'avanzo di gestione (costituente reddito da destinarsi ai sensi dell'art. 6 che precede);

c) approvazione del documento programmatico previsionale annuale e del documento di programmazione pluriennale;

d) revoca, per gravi inadempimenti alla legge o al presente statuto, di propri componenti;

e) nomina e revoca, per gravi inadempimenti alla legge o al presente statuto, del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;

f) determinazione delle indennità di carica e dei rimborsi dei componenti propri e degli altri organi della Fondazione, come previsti al seguente art. 22;

g) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi della Fondazione;

h) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, e fornendo indicazioni utili al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità finanziaria coerenti con le finalità e la natura della Fondazione e indirizzi per la determinazione dell'Asset Allocation Strategica;

i) monitoraggio e verifica, sulla base delle relazioni trimestrali del Consiglio di Amministrazione, dell'andamento e dei risultati della gestione del patrimonio, dell'evoluzione del rischio complessivo, del rispetto dei limiti di concentrazione e della coerenza della composizione del portafoglio investimenti con le linee programmatiche, le politiche di investimento, gli indirizzi in merito all'Asset Allocation e la normativa di riferimento;

l) istituzione, modifica e scioglimento di imprese strumentali, di cui al precedente art. 4, comma 3, anche tramite assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;

m) proposta all'Autorità di Vigilanza di scioglimento, trasformazioni e fusioni della Fondazione secondo quanto previsto dall'art. 24 dello statuto.

3. Il Consiglio di Indirizzo dovrà provvedere entro trenta giorni dal termine di scadenza degli organi uscenti alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

4. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio di Indirizzo può istituire, per specifiche esigenze, commissioni consultive temporanee o permanenti di cui possono far parte Consiglieri di Indirizzo e anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento ed i compensi dei loro componenti, sentito il Collegio Sindacale, fermo restando che per i componenti che vi partecipano, membri del Consiglio di Indirizzo, potrà essere riconosciuto solo un gettone di presenza.

Art. 15 - Funzionamento e deliberazioni

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno otto componenti in carica o il Collegio Sindacale.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno sette giorni prima della riunione ai componenti del Consiglio di Indirizzo e del Collegio Sindacale.

3. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un avviso inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, fino a ventiquattro ore prima della riunione ai destinatari.

4. Fatti salvi i casi disciplinati dal presente statuto è possibile la partecipazione anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia a ciascuno consentito di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

5. Con le stesse modalità vengono informati delle riunioni anche i membri del Consiglio di Amministrazione, che hanno facoltà di presenziarvi senza diritto di voto.

6. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti in carica.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri intervenuti aventi diritto al voto, fatta eccezione per quanto previsto in altre clausole del presente statuto e per le deliberazioni relative all'approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni, nonché alla revoca di componenti degli organi della Fondazione o all'azione di responsabilità nei loro confronti, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica, e per quelle relative allo scioglimento della Fondazione e sue trasformazioni e fusioni, per le quali è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

8. Nelle deliberazioni concernenti la nomina di componenti degli organi della Fondazione non è consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione. Nelle deliberazioni

concernenti la nomina di componenti degli organi della Fondazione ad eccezione dei quattro Consiglieri cooptati la cui elezione è disciplinata dall'art. 12, comma 3, punto f) del presente statuto, qualora per due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti in carica, vale in terza votazione la maggioranza dei Consiglieri votanti. Non si computano tra i Consiglieri votanti i Consiglieri che si siano astenuti dal voto. In quest'ultimo caso, qualora si verifichi la parità dei voti, verrà effettuata la nomina del candidato con minore anzianità anagrafica.

9. I verbali delle sedute del Consiglio di Indirizzo sono redatti dal Segretario Generale, il quale può farsi coadiuvare da altre persone designate dal Consiglio di Indirizzo, e sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale stesso. In caso di assenza del Segretario Generale, tali sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Generale, ove nominato, o da persona designata dal Consiglio di Indirizzo.

10. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono assistere, su invito dello stesso Consiglio, soggetti esterni in grado di fornire elementi di valutazione utili ai fini della determinazione degli orientamenti della Fondazione.

TITOLO QUARTO

Art. 16 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Indirizzo, di cui stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori, senza diritto di voto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, di cui stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori, con diritto di voto, assicurando il corretto ed efficace funzionamento di entrambi gli organi ed il loro collegamento operativo.
2. Il Presidente promuove l'attività della Fondazione e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, assicurando altresì la corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti.
3. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo, anche al di fuori dei propri componenti, a norma del precedente art. 14, comma 2, lettera e), e comma 3, e dura in carica per quattro esercizi, mantenendo peraltro le proprie funzioni fino alla nomina del suo successore.
4. Il Presidente non fa parte del Consiglio di Indirizzo e, qualora venga nominato fra i componenti di tale organo, quest'ultimo provvederà alla sua sostituzione a norma dell'art. 13 che precede.
5. Qualora per qualsiasi causa il Presidente cessi dalle sue funzioni prima della naturale scadenza, il Consiglio di Indirizzo deve provvedere alla sua sostituzione entro trenta giorni dalla cessazione.
6. Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di necessità e di urgenza, può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. I provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione del Consiglio stesso, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti da terzi.
7. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e può delegare la rappresentanza della Fondazione di volta in volta e per singoli atti, ovvero in via continuativa ed anche per categorie di atti, ad altri membri del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale e al personale dipendente.
8. Per singoli atti potranno essere conferite dal Presidente procure speciali anche a persone estranee alla Fondazione.
9. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le medesime funzioni, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni anche in seno al Consiglio di Indirizzo, il Vice Presidente più anziano del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, l'altro Vice Presidente e, di seguito, il componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Agli effetti del presente comma si intende per più anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente di tale organo e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza del medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

TITOLO QUINTO

Consiglio di Amministrazione

Art. 17 - Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri sei membri, nominati dal Consiglio di Indirizzo entro trenta giorni dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione uscente, tra persone che, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 8 del presente statuto, abbiano maturato qualificate esperienze operative nelle libere professioni, o in campo imprenditoriale, o accademico, ovvero abbiano svolto funzioni amministrative o direttive presso enti e/o aziende pubblici o privati di dimensioni adeguate, anche nei settori finanziario e mobiliare, secondo quanto meglio indicato nel regolamento di nomina e funzionamento degli Organi.
2. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione provvede a nominare nel proprio ambito due Vice Presidenti.
3. In caso di cessazione di un componente del Consiglio di Amministrazione prima della naturale scadenza, il Consiglio di Indirizzo provvede alla sua sostituzione entro 60 giorni dalla cessazione.

Art. 18 - Competenze

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione, con la sola esclusione di quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, provvede a:
 - a. gestire l'attività istituzionale, nel quadro dei programmi approvati dal Consiglio di Indirizzo;
 - b. predisporre il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione;
 - c. predisporre il documento programmatico previsionale annuale e il documento di programmazione pluriennale;
 - d. deliberare in materia di organizzazione e di personale dipendente;
 - e. approvare le procedure che disciplinano l'organizzazione degli uffici della Fondazione al fine di assicurare l'efficace utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi;
 - f. amministrare il patrimonio della Fondazione, decidendo l'Asset Allocation Strategica, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, rendicontando al Consiglio di Indirizzo, con cadenza trimestrale, gli esiti della gestione del patrimonio in funzione del monitoraggio e delle verifiche previste dall'art. 14, comma 2, lett. i dello statuto;
 - g. esercitare i diritti sociali della Fondazione sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo;
 - h. effettuare le nomine inerenti a società e organismi esterni ivi compresi società partecipate o strumentali, in conformità con i regolamenti della Fondazione;

i. istituire, per specifiche esigenze, commissioni consultive temporanee o permanenti, di cui possono far parte Consiglieri di Amministrazione e anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento ed i compensi dei loro componenti, sentito il Collegio Sindacale, fermo restando che per i componenti che vi partecipano, membri del Consiglio di Amministrazione, potrà essere riconosciuto solo un gettone di presenza;

l. nominare il Segretario Generale e, ove ritenuto opportuno, un Vice Segretario Generale su proposta del Segretario Generale, determinandone i relativi compensi.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercitare i diritti spettanti alla Fondazione in qualità di azionista della società bancaria conferitaria, non può deliberare la designazione di candidati, ovvero non può presentare e votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

4. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuito un generale potere di proposta al Consiglio di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e, in particolare, relativamente a:

- modifiche statutarie;
- approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- istituzione, modifica e scioglimento di imprese strumentali;
- programmi di intervento della Fondazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione, di regola su proposta del Presidente o anche di altri componenti, può delegare, a propri membri, al Segretario Generale, nonché a personale dipendente, il compimento di specifici atti di ordinaria amministrazione o comunque concernenti materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, determinando i limiti della delega. I soggetti delegati sono tenuti a fornire tempestivamente al Consiglio adeguate informazioni in merito all'esercizio dei poteri delegati.

Art. 19 - Funzionamento e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e in ogni caso quando il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno tre componenti in carica o il Collegio Sindacale.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

3. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un avviso inviato ai destinatari, con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurarne la ricezione, fino a ventiquattro ore prima della riunione ai destinatari.

4. È possibile la partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia a ciascuno consentito di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Nelle deliberazioni concernenti la nomina del Segretario Generale della Fondazione non è consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
5. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti, e comunque con il voto favorevole di almeno tre Consiglieri, fatta eccezione per quanto previsto in altre clausole del presente statuto.
7. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, o di chi lo sostituisce a norma di statuto.
8. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario Generale, il quale può farsi coadiuvare da altre persone designate dal Consiglio di Amministrazione, e sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale stesso. In caso di assenza del Segretario Generale, tali sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Generale, ove nominato, o da persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO SESTO

Art. 20 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è l'organo cui compete il controllo e la verifica del corretto funzionamento della Fondazione. Vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla legittimità delle attività e degli atti della Fondazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo e contabile della Fondazione e sul loro funzionamento.
2. Esso svolge i compiti ed esercita le attribuzioni previste dalla vigente normativa per le funzioni di controllo delle società per azioni.
3. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti con iscrizione almeno quinquennale.
4. I membri del Collegio Sindacale devono intervenire alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti in carica.
6. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che viene trascritto in apposito libro tenuto, a cura dello stesso Collegio, nella sede della Fondazione e sottoscritto dagli intervenuti.
7. La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione iscritta al registro istituito ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive eventuali modifiche.

TITOLO SETTIMO

Art. 21 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata della carica sino ad un massimo di cinque anni, in seguito alla quale può essere riconfermato.
2. Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo della Fondazione, con almeno un triennio di esperienza in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, ovvero nell'ambito delle libere professioni. Al Segretario Generale e Vice Segretario Generale non si applica l'incompatibilità prevista per chi sia dipendente della Fondazione dall'articolo 8.4, comma 1, lett. b).
3. Il Segretario Generale è a capo della struttura organizzativa della Fondazione, della quale si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni e ne è responsabile.
4. In particolare, il Segretario Generale:
 - a. interviene alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, redigendo i relativi verbali;
 - b. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e delle decisioni del Presidente, sottoscrivendo la corrispondenza e gli atti conseguenti e necessari;
 - c. cura l'istruttoria degli argomenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, nonché alle decisioni del Presidente;
 - d. esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.18, comma 5 del presente statuto, nonché tutte le altre funzioni affidategli dal Consiglio di Indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione e svolge tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi;
 - e. propone al Consiglio di Amministrazione l'eventuale nomina di un Vice Segretario Generale.
5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Generale, ove nominato, ovvero da un dipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione, i quali sono sottoposti al medesimo regime di onorabilità e professionalità, di insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità e di durata previsto per il Segretario Generale. Il Vice Segretario Generale scade con la nomina di ogni nuovo Segretario Generale e può essere riconfermato.
6. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.
7. La decadenza dalla carica di Segretario Generale o di Vice Segretario Generale è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine.

8. La sospensione dalla carica di Segretario Generale o di Vice Segretario Generale è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti.

TITOLO OTTAVO

Art. 22 - Indennità, compensi e rimborsi

1. Nella determinazione dei corrispettivi economici, comunque essi siano denominati, ai componenti dei propri organi la Fondazione individua con proprio regolamento criteri idonei ad assicurarne la coerenza con la natura istituzionale, le finalità e gli scopi della Fondazione, con la sua dimensione patrimoniale e operativa e con l'assenza di finalità lucrative, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5 del Protocollo d'intesa.
2. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una indennità di carica costituita da gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni.
3. Al Presidente, ai Vice Presidenti e ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale spetta una indennità di carica costituita da un importo annuo fisso, in rapporto alle funzioni svolte, e da gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi cui sono tenuti a partecipare.
4. Ai componenti degli organi della Fondazione spetta altresì il rimborso, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
5. La misura delle indennità di cui sopra e le relative modalità di corresponsione, nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai componenti del Consiglio di Indirizzo sono determinati dal Consiglio di Indirizzo previo conforme parere del Collegio Sindacale.
6. La misura delle indennità di cui sopra e le relative modalità di corresponsione, nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai componenti degli altri organi della Fondazione, sono determinati dal Consiglio di Indirizzo, previo conforme parere del Collegio Sindacale.
7. Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza in una medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi.
8. Al Segretario Generale spetta un compenso annuo nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della sua eventuale remunerazione quale dipendente della Fondazione.

TITOLO NONO

Art. 23 - Bilancio, Documento Programmatico Previsionale e scritture contabili

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e la relativa relazione sulla gestione, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e lo sottopone al Collegio Sindacale e al Consiglio di Indirizzo.
3. Il bilancio è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del Codice Civile ed è redatto in conformità di quanto previsto all'art. 9 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché delle prescrizioni regolamentari emanate dall'Autorità di Vigilanza.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, sentita anche la relazione del Collegio Sindacale, approva il bilancio dell'esercizio precedente e lo trasmette all'Autorità di Vigilanza entro i quindici giorni successivi, o entro il diverso termine stabilito nelle prescrizioni regolamentari emanate dall'Autorità di Vigilanza.
5. Il bilancio e le relazioni sulla gestione sono resi pubblici.
6. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, da trasmettere entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza.
7. Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie per legge devono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435 del Codice Civile. Libri della Fondazione sono il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale e il libro delle deliberazioni di urgenza del Presidente.
8. Nel caso di istituzione di imprese strumentali saranno tenute per queste ultime specifiche contabilità separate.
9. La contabilità e il bilancio della Fondazione sono assoggettati a revisione legale dei conti da parte di una società di revisione legale dei conti o di un revisore legale dei conti in conformità all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

TITOLO DECIMO

Art. 24 - Scioglimento ed estinzione

1. La liquidazione della Fondazione può essere disposta esclusivamente dall'Autorità di Vigilanza, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche su proposta del Consiglio di Indirizzo secondo le procedure previste dall'art. 11 del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153.
2. L'eventuale patrimonio residuante dalla liquidazione è devoluto ad altre fondazioni, operanti prevalentemente nell'ambito delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, per quanto possibile nei settori di intervento della Fondazione.

TITOLO UNDICESIMO

Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 - Entrata in vigore del presente statuto

Il presente statuto entra in vigore nel giorno della sua approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. La Fondazione ne assicura adeguata pubblicità.

Art. 26 - Disposizioni finali e transitorie

1. Tutte le modifiche al presente statuto, entrano in vigore dalla data di relativa approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lett. c), del D. Lgs. del 17 maggio 1999, n. 153 ad eccezione di quelle relative ai requisiti di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, professionalità e di chiara ed indiscussa fama e alla procedura di nomina dei componenti degli Organi che produrranno effetto solo in occasione delle nomine successive a detta approvazione, con riferimento sia a quelle negli Organi della Fondazione sia a quelle in organi di soggetti terzi.
2. Le modifiche riguardanti la durata in carica del Consiglio di Indirizzo e del Collegio Sindacale entreranno in vigore a partire dalla successiva consiliatura dell'Organo di indirizzo. Il comma 7 dell'art. 11 entrerà in vigore a partire dalla prima nomina successiva del Presidente.
3. Le norme dettate dall'Addendum del protocollo ACRI MEF e previste negli artt. 5, 8.4, 8.5 e 8.7 dello statuto entrano in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lett. c), del D. Lgs. del 17 maggio 1999, n. 153.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. Del 17 maggio 1999, n. 153 e dei relativi provvedimenti attuativi e le loro successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli incarichi e i rapporti di collaborazione di cui agli artt. 8.5 e 8.7 dello statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, possono proseguire fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.